

COMUNE DI SPINONE AL LAGO
PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA
DISCIPLINA DELLA**

COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

AI SENSI DELL'ART. 81, DELLA L.R. 11/03/2005, N. 12 E DELL'ART. 148, DEL
D.LGS. 22/01/2004, N. 42 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 Del 23/10/2008

Il Sindaco :

Il Segretario Comunale:

Ing. Terzi Marco

Dott. Cozzani Luciano

INDICE:

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

ARTICOLO 2 – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 3 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 4 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 5 – NOMINA DELLA COMMISSIONE E INCOPATIBILITÀ

ARTICOLO 6 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 7 – QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE

ARTICOLO 8 – ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 9 – STRUTTURA TECNICA PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

ARTICOLO 10 – TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

ARTICOLO 11 – INDENNITÀ

ARTICOLO 12 – DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI SUOI
COMPONENTI

ARTICOLO 1

FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il paesaggio del Comune di Spinone al Lago ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, dell'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/007977, del 06 agosto 2008, modificata da deliberazione della Giunta Regionale n. 818139 dle 01/10/08.

ARTICOLO 2

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. È istituita la Commissione per il paesaggio del Comune di Spinone al Lago ai sensi e per gli effetti dell'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, dell'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, quale organo tecnico consultivo che esprime pareri obbligatori, nell'ambito dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, 147 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, di competenza del Comune.

ARTICOLO 3

COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il paesaggio è competente ad esprimere pareri in merito a:
 - Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui gli articoli 146, 147 e 159 del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5, dell'art. 80 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12;
 - Irrogazione delle sanzioni di cui, ai sensi degli art. 167 e 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5, dell'art. 80 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12;
 - Accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli art. 167 e 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5, dell'art. 80 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12;
 - Rilascio di pareri ai sensi dell'art. 32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47;
 - Emanazione di pareri inerenti la valutazione paesistica dei progetti prevista dall'art. 30 delle Norme di Attuazione del P.T.P.R. per le aree non soggette a tutela paesaggistica, secondo le modalità stabilite dalle "linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla DGR n. VII/11045 dell'8 novembre 2002.

ARTICOLO 4

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da almeno n. 3 componenti, compreso il Presidente
2. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici;
3. I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.
4. I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente locale al quale si presenta la candidatura.
5. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum.

ARTICOLO 5

NOMINA DELLA COMMISSIONE E INCOPATIBILITÀ

1. La Commissione, di cui all'articolo precedente, è nominata dalla Giunta Comunale.
2. I componenti devono essere in possesso dei requisiti descritti nel precedente articolo.
3. La Giunta Comunale, contestualmente alla nomina dei componenti la Commissione, ne designa il Presidente e il Vicepresidente.
4. Fatte salve le norme vigenti relativamente ai casi di incompatibilità, i componenti della Commissione per il paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale, devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quinto grado.

ARTICOLO 6

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata dall'Ufficio Tecnico Comunale a nome e per conto del Presidente della stessa, o in caso di suo impedimento del Vicepresidente.
2. L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta, telegramma, telefax o posta elettronica.
3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente.
4. L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.

ARTICOLO 7

QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della stessa.
2. La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza di componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Nel caso di astensione di tutti i componenti la Commissione, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle risultanze dell'istruttoria tecnica effettuata dal Responsabile del procedimento dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. I componenti della Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento per il quale deve essere espresso il parere devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.

ARTICOLO 8

ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dall'Ufficio Tecnico Comunale.
2. La segreteria predispose la documentazione presente nell'ordine del giorno e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della Commissione.
3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
4. Il verbale è sottoscritto da tutti i membri presenti della Commissione e dal segretario della stessa.
5. Le funzioni di segretario sono svolte dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale.
6. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ARTICOLO 9

STRUTTURA TECNICA PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

1. È attribuita al tecnico comunale la responsabilità di svolgimento dell'attività istruttoria tecnico-amministrativa di autorizzazione paesaggistica e cioè di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta, di acquisire il parere della Commissione per il paesaggio e di trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente tali documenti, unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, fermo

restando che la responsabilità per lo svolgimento delle attività in materia urbanistico-edilizia è attribuita al responsabile del procedimento per l'area tecnica.

ARTICOLO 10

TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La commissione per il paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso necessiti di un supplemento istruttorio, non oltre i quindici giorni successivi, rimanendo, in ogni caso, nei termini massimi fissati dalle disposizioni legislative vigenti.

ARTICOLO 11

INDENNITÀ

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. n. 42/200, per i componenti della commissione non è prevista alcuna indennità di presenza.

ARTICOLO 12

DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI SUOI COMPONENTI

1. La Commissione dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova commissione.
2. I componenti della Commissione sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione.
3. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione.